

TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza di notifica per pubblico proclama ex art. 151 c.p.c. e 150 c.p.c.

Nell'interesse della Docente Caserta Rosa, nata a Caserta, l'11.06.1974 (C.F. CSRRSO74H51B963W), rappresenta e difesa, giusta procura che si intende rilasciata in calce al presente atto, dallo scrivente procuratore, avv.to Antonio Nunziante (C.F. NNZNTN75E23B963P) del Foro di Santa Maria C.V., col quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale **studionunziante@legalmail.it**; *lo scrivente procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata: studionunziante@leglamail.it*

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. (Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Provinciale di Napoli), domiciliati per legge, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, **ads.na@mailcert.avvocaturastato.it**

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle GPS I e II Fascia nonché nelle GAE III Fascia, Classe Concorso A046 nonché di quelli nominati e nominandi, che in virtù dell'eventuale conferimento, pleno iure, dell'incarico annuale di supplenza si vedrebbero preclusa la possibilità di ottenere o conservare, laddove instaurato, un contratto a tempo determinato, per l'anno 2021/2022 sulla medesima classe di concorso.

Per l'accertamento e riconoscimento del pieno diritto della ricorrente, illegittimamente denegato, ad assumere l'incarico di supplenza, a tempo determinato, in ragione dell'utile collocazione nelle GPS e nelle GAE, e conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla convocazione ai fini della stipulazione, con l'odierna istante, di un contratto a tempo determinato, in una delle sede prescelte e indicate nella domanda depositata in data 19.08.2021.

Breve premessa



- La docente Caserta Rosa è stata immessa in ruolo, con contratto a tempo indeterminato (EEEE), con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1.09.2019; (doc 1)
- A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, parte ricorrente inoltrava regolare e tempestiva istanza, ai fini dell'inserimento nelle GPS I Fascia per la Classe di Concorso A046 (Scuola Secondaria di II Grado), per l'Ambito della Provincia di Napoli., dove risulta essere collocata alla posizione n. 314 con pt. 50. (doc 2)
- Per la stessa Classe di Concorso A046 nonché per le Classi di Concorso A047 - A045, risulta essere inserita nelle GAE (dove è collocata alla posizione n. 67 con 79 pt.) (doc 3)
- Conformemente a quanto disposto dal D.L. 73/2021, parte ricorrente ha provveduto all'inserimento delle sedi preferite, nella domanda originariamente inoltrata per l'inclusione, ai fini del conferimento di incarichi di supplenza, nelle GPS I fascia della relativa Classe di Concorso A 047. (cfr doc 2)
- In ragione del punteggio riconosciutole (50 pt.) è stata, come risulta essere, collocata alla posizione 314 delle GPS; **mentre nelle GAE III Fascia**, occupa la posizione 67, con un punteggio totale di 79 pt. (cfr. graduatorie SISTEMA INFORMATIVO MIUR - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE SS-13-HN-XDO91 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI il 03.07.2019. (doc 4 e 5)
- In data 29.10.2021, l'ATP di Napoli, pubblicava il bollettino, prot. n. 0020450, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate dalla ricorrente, per la scuola secondaria di II grado. (doc 6)
- Tuttavia, nel suddetto elenco il nominativo della docente Caserta Rosa non risultava essere inserito, e ciò nonostante, dalla consultazione del bollettino, emergesse che soggetti con punteggio inferiore (sia con riferimento ai convocati da GPS che da GAE) erano stati destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per



l'intero anno scolastico 2021/2022.

➤ Alla luce della ingiustificata ancorchè illegittima pretermissione, dall'elenco dei soggetti destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, la docente Caserta Rosa presentava formale reclamo con contestuale istanza rivolta all'amministrazione procedente, affinché venisse riesaminata la posizione ed apportate le necessarie rettifiche all'elenco dei convocati, con inclusione della medesima tra i legittimi destinatari. (doc 7 e 8)

➤ Tuttavia, nessun riscontro seguiva alla formalizzata istanza, né venivano apportate rettifiche agli elenchi pubblicati, tant'è che pure successivamente alla richiesta di modifica, veniva pubblicato un ulteriore elenco di convocati, senza che, in questa sede, venisse incluso il nominativo della ricorrente.

➤ Come si evince anche dagli elenchi pubblicati successivamente all'istanza / reclamo presentato dall'odierna ricorrente, risultano essere stati incaricati addirittura docenti iscritti nella II Fascia delle GPS per la classe di Concorso A046; tanto a dimostrazione della assoluta illegittimità della pretermissione della docente Caserta Rosa, non superabile neppure in considerazione dell'eventuale ancorchè illegittimo criterio della scelta secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda. (doc 9)

➤ Stante la persistente illegittimità che vede oggi preclusa la possibilità di accedere ad un eventuale incarico annuale di supplenza, è necessario ancorchè opportuno ricorrere all'azionata tutela giudiziale, sussistendo, nel caso di specie, sia il presupposto del fumus boni iuris, desumibile dalle deduzioni svolte e dalle allegazioni prodotte, da cui emerge la totale fondatezza della domanda, sia del pregiudizio grave ed irreparabile, atteso il termine massimo, entro cui l'amministrazione potrà procedere alla copertura di posti disponibili, fino all'intera durata dell'attività didattica, spira il 31.12.2021.

➤ Tanto premesso si osserva quanto segue in

DIRITTO

Come evidenziato in premessa, parte ricorrente risulta essere, a pieno titolo, inserita nella GAE per la classe di Concorso A046 e nelle GPS I Fascia per la stessa classe di Concorso dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli, come pure risulta essere



inserita sempre nelle rispettive graduatorie (GAE e GPS) nella III e II Fascia per le classi di Concorso A045 e A047 nonché II Fascia GPS e III GAE per l'ADSS Sostegno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 CCNL, comparto scuola, l'amministrazione resistente, terminate le procedure di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha provveduto alla convocazione dei soggetti individuati quali destinatari degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/22, secondo le seguenti tipologie: **a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento**, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; **b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento**, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; **c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti**, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE).

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici hanno provveduto e/o dovranno provvedere ad utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020.



Orbene, parte ricorrente, pure essendo inserita, a pieno titolo sia nelle GPS I Fascia per la Classe di Concorso A046 (posizione n. 314), come nelle GAE (posizione n. 67), non risulta essere stata inclusa tra i soggetti destinatari della convocazione e conseguenziale conferimento dell'incarico annuale sulla Classe di concorso A046.

Tale pretermissione si pone, anzitutto, in palese contrasto con la citata prescrizione di cui all'art. 36 CCNL, secondo cui *“il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”*

La richiamata norma contrattuale, letta in raccordo con la modifica dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 introdotta dalla legge 159/2019 e poi novellato dal Decreto Sostegni bis DL 73/2021, pone quale unica limitazione non operante nel caso di specie, il vincolo quinquennale (poi successivamente emendato) che escluderebbe per gli immessi in ruolo a decorrere dall'anno 2020/21, la possibilità pure di trasformazione di un contratto da tempo indeterminato a tempo indeterminato.

Nello specifico il legislatore con le modifiche introdotte dalla legge 159/2019 ha previsto che *“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. 3.bis L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del*



comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Orbene, attesa la pacifica inapplicabilità, al caso di specie della norma testè richiamata, e non ricorrendo altre ragioni ostative all'inclusione nell'elenco dei convocati, parte ricorrente aveva come ha diritto ad essere individuata tra i soggetti destinatari di un incarico a tempo determinato per uno dei Distretti indicati secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, atteso che il vincolo pure triennale previsto dalla previgente prescrizione normativa di cui all'art. 399 D.lgs. 297/1994, valeva e vale, ammesso che sia questa la motivazione giammai estrinsecata dall'amministrazione procedente, solo per la mobilità interprovinciale e per le altre ipotesi espressamente contemplate e non ricorrenti nel caso di specie.

Invero, pure alla luce del mutato quadro normativo di riferimento parte ricorrente ha pieno diritto ad essere convocata per il conferimento dell'incarico annuale di supplenza. La sussistenza dei presupposti ai fini dell'invocata tutela emerge in modo inequivocabile anche delle diverse note e circolari che sono state diramate dai diversi Uffici Scolastici Regionali circa le modalità operative relative al procedimento di individuazione dei destinatari delle proposte contrattuali a tempo determinato.

A titolo meramente esemplificativo si cita, tra le tante, la determinazione dirigenziale dell'USR Lazio che, compiendo una esegesi delle prescrizioni normative e regolamentari sopra richiamate, indicando inequivocabilmente i soggetti che possono avvalersi della procedura di cui all'art. 36 del contratto e quelli cui è invece preclusa tale possibilità.

Segnatamente, nella richiamata nota si legge testualmente “Alcune istituzioni scolastiche hanno chiesto come applicare queste due disposizioni ai docenti che abbiano ricevuto una proposta di contratto a tempo determinato annuale, comprese quelle di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.

A tal riguardo: i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020. o precedentemente, possono avvalersi dell'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, e accettare la proposta a tempo



determinato annuale, mantenendo il precedente ruolo, purché si tratti di un «diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso»; i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 non possono accettare la proposta a tempo determinato annuale. Possono, però, rinunciare definitivamente e irrevocabilmente al ruolo per accettarla; i docenti destinatari contemporaneamente di una proposta a tempo indeterminato e di una a tempo determinato annuale per l'anno scolastico

Ma vi è di più.

Dalla consultazione degli avvisi di convocazione, non è dato comprendere il criterio che l'amministrazione procedente ha inteso utilizzare, attingendo alle Graduatorie (GPS e GAE) atteso che tra i destinatari della proposta di contratto a tempo determinato, convocati dalle GPS I fascia, ci sono docenti con punteggio inferiore a quello in possesso della ricorrente (cfr. bollettino 29.10.2021).

E lo stesso è riscontrabile con riferimento ai convocati dalle GAE III fascia sempre sulla stessa Classe di Concorso, dove risultano individuati docenti con punteggio, anche in questo caso, di gran lunga inferiore.

A ben vedere, in disparte ogni considerazione sulla legittima applicazione dei criteri predeterminati, sia che l'amministrazione abbia inteso procedere prima dalle GPS I Fascia o prima dalle GAE, parte ricorrente avrebbe dovuto essere senza dubbio inserita nell'elenco dei convocati, dovendo essere preferita a tutti coloro che sono inseriti nelle GPS e, una volta divenute incipienti le GAE, a quelli che la succedono nella relativa graduatoria delle GPS.

A ben vedere, in disparte ogni ulteriore considerazione, in applicazione dei criteri espressamente indicati cui avrebbe dovuto attenersi l'amministrazione procedente, attingendo alle GAE, parte ricorrente in ragione pure della posizione occupata, aveva come ha diritto ad essere convocata per il conferimento dell'incarico di supplenza annuale, sulla Classe di concorso A046

Le considerazioni sopra svolte conducono a ritenere sussistente l'invocato diritto, integrando pertanto il presupposto del FUMUS BONI IURIS.

In quanto al periculum in mora, il pregiudizio ricorrente e la stessa



irreparabilità vanno valutati in ragione della impossibilità di ottenere una tutela piena ed effettiva, se non attraverso il rimedio giudiziale azionato, atteso che ogni decisione oltre il termine del 31.12.2021, sarebbe di per sé insufficiente ad attuare in concreto il diritto di ottenere la stipulazione del contratto a tempo determinato; e ciò non senza riflessi sulla sfera giudica della ricorrente, mossa dall'accettazione di un incarico a tempo determinato, con tutti gli effetti che ne conseguono anche ai fini della ricostruzione della carriera, al fine di raggiungere il prevalente scopo di congiungersi al nucleo familiare.

Ben vero, nel caso di specie non viene in rilievo la mera aspettativa ancorchè legittima di vedersi riconosciuto in pieno il diritto invocato, bensì la sottesa aspirazione di avvicinarsi il più possibile al luogo di dimora e residenza della ricorrente e del proprio nucleo familiare.

P.Q.M.

Conclude, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, l'On.le Giudice adito Voglia:

- a) **Previo accertamento della sussistenza del diritto ad essere destinataria di una proposta contrattuale a tempo determinato, su una delle sedi espressamente indicate nella domanda, ovvero previo accertamento dell'illegittima estromissione dall'elenco dei convocati, accogliere la domanda ed ordinare all'amministrazione resistente di provvedere, senza dilazione, alla convocazione della docente Caserta Rosa, al fine di valutare ed accettare la proposta contrattuale a tempo determinato, per l'incarico annuale di supplenza, relativo alla Classe A046, attingendo alle GAE e a seguire alle GPS I fascia, conformemente alle prescrizioni di cui al citato D.L. 25 maggio 202, in una delle sedi indicate nella rispettiva domanda;**
- b) **In via istruttoria,** si richiede sin da ora, l'esibizione e produzione dei fogli matricolari ovvero delle domande presentate dai docenti che pur riportando un punteggio inferiore, risultano essere destinatari della proposta contrattuale di lavoro a tempo determinato e segnatamente dei docenti convocati dalle GAE III



Fascia a partire dalla posizione 67 a scendere, e dalle GPS I fascia a partire dalla posizione 315 a scendere.

il tutto facendo seguire alla soccombenza la condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato, in ragione dell'utile inserimento sia nelle GAE (classe di Concorso A046) che nella GPS I fascia (A046), dalle quali risultano essere stati convocati con punteggio inferiore.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i convocati che hanno un punteggio inferiore alla ricorrente nonché agli aspiranti che si trovano comunque in posizione inferiore, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non convocati inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia GPS e di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, ***quanto ai controinteressati***, disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di



fissazione udienza siano pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente autorizzando alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione e/o degli Uffici Scolastici Regionali e provinciali.

Con deferenza
Avv. Antonio Nunziante

Lo scrivente procuratore dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminato, sconta un contributo unificato di euro 259,00, trattandosi di procedimenti speciali, in materia di P.I.

Avv. Antonio Nunziante

